



REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato dell'Economia  
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro  
**RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**  
**Servizio 5 Vigilanza**  
**Servizio 4 Tesoro**  
Tel. 091/7076620 - fax 091/7076726  
servizio.vigilanza.bilancio@regione.sicilia.it  
servizio.tesoro.bilancio@regione.sicilia.it

Prot. n. 58412

Palermo, li 24 OTT. 2013

**CIRCOLARE N. 15**

**Oggetto: Spesa delegata: limiti alle emissioni degli Ordini di Accreditamento.**

ALLA            SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE  
AI              DIPARTIMENTI REG.LI ED UFFICI EQUIPARATI  
ALLE          RAGIONERIE CENTRALI  
E.P.C.  
AL             PRESIDENTE DELLA REGIONE  
AGLI          ASSESSORI REGIONALI  
ALLA          CORTE DEI CONTI  
                 SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE  
                 SICILIANA  
LORO SEDI

La presente circolare muove dall' esigenza, più volte rappresentata, della necessità di un monitoraggio costante dell'andamento dei conti pubblici regionali quale priorità assoluta per consentire la valutazione della coerenza dell'evoluzione delle grandezze di finanza pubblica rispetto agli obiettivi programmati e la verifica del conseguimento degli stessi.

In tale contesto è necessario, innanzitutto, mantenere rigorosamente la spesa delegata regionale nell'alveo delle disposizioni di legge ad essa preordinate; le presenti direttive intendono perseguire, altresì, uniformità di comportamento sia tra i Dipartimenti regionali che gestiscono la spesa sia tra le corrispondenti Ragionerie centrali.

Emerge talvolta il ricorso all'emissione di ordini di accreditamento anche laddove si sarebbe dovuto o potuto erogare la spesa mediante mandati di pagamento diretti.

Al riguardo si precisa che il quadro normativo di riferimento individua gli ordini di accreditamento quali strumenti di pagamento a carattere sussidiario ed eccezionale.

Inoltre, nel rispetto delle facoltà normative previste, l'emissione di ordini di accreditamento nei casi strettamente necessari costituisce un valido elemento di razionalizzazione dell'erogazione della spesa regionale: le esigenze di trasparenza, il rispetto dei rigidi vincoli imposti dal patto di stabilità e la corretta gestione della liquidità impongono una drastica riduzione del ricorso all'emissione di OO.AA.

Ciò premesso, si ricorda che il comma 1 dell' art. 13 della L.R. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni consente di emettere ordini di accreditamento solo nei seguenti casi:

- a) esecuzione di opere ed interventi a carico diretto della Regione;
- b) acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici;
- c) ...soppresso...
- d) restituzioni e rimborsi di tributi ed accessori;
- e) servizi degli organi della regione;
- f) erogazioni conseguenti all'attività esplicata dagli uffici periferici della Regione.

Si sottolinea innanzitutto che nei casi previsti dalla legge, come sopra riportati, sussiste la facoltà e non l'obbligo di emettere ordini di accreditamento; inoltre trattasi, ad evidenza, di elencazione tassativa e non meramente esemplificativa.

Si evidenzia, altresì, che a seguito dell'abrogazione della lettera c) dell'articolo 13 testè citato, le Amministrazioni regionali non sono più legittimate ad emettere ordini di accreditamento per l'erogazione di competenze fisse ed accessorie al personale in servizio presso gli uffici periferici della Regione.

A limitare la spesa delegata interviene anche il comma 7 dell'art. 32 della L.R. 6/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che così recita: " 7. I trasferimenti a carico del bilancio della Regione a

*favore degli enti di cui al comma 1 sono erogati con mandati diretti, fatte salve diverse modalità previste da specifiche disposizioni legislative”.*

Il richiamato comma 1 del medesimo art. 32 individua gli “enti, aziende e istituti regionali”, da intendere, indipendentemente dal nomen iuris, in maniera estensiva con riferimento agli enti pubblici istituzionali strumentali della Regione.

Ed ancora il comma 9 dell'art. 25 della Legge 15 maggio 2013, n. 9 (legge di Stabilità Regionale) è recentemente intervenuto disponendo che, il pagamento delle spese, di competenza dei Dipartimenti Azienda Regionale delle Foreste demaniali e Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, per le attività svolte mediante l'utilizzo dei soggetti di cui agli artt. 45 ter, 46 e 47 della L.R. n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelli di cui al comma 7 dell'art. 44 della l.r. n. 14/2006, non può essere disposto mediante l'emissione di ordini di accreditamento, di cui all'art. 13 della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

Si richiama quindi l'attenzione dei titolari della gestione della spesa regionale sul rigoroso rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni di legge testè richiamate, fatte salve eventuali deroghe poste esclusivamente da norme di legge di carattere eccezionale.

Le Ragionerie centrali non ammetteranno a registrazione e restituiranno con rilievo alle Amministrazioni emittenti gli ordini di accreditamento che non rientrino esattamente nella casistica legislativamente prevista.

La necessità di razionalizzare la gestione della spesa e della connessa liquidità, insieme ai vincoli sempre più stringenti imposti alla spesa regionale, sia in termini contabili sia in termini di tesoreria, impongono, come accennato in premessa, urgenti riflessioni da cui scaturiscono ulteriori limitazioni del ricorso alla spesa delegata.

Infatti, è noto che, un ordine di accreditamento interessa la contabilità e la tesoreria regionale immediatamente, all'atto dell'emissione, per il suo complessivo importo; mentre, normalmente, i creditori vengono soddisfatti in tempi successivi e per un ammontare talvolta inferiore a quello dell'apertura di credito.

Quindi che l'emissione di un ordine di accreditamento utilizza ed assorbe sistematicamente, nell'ordine, gli stanziamenti di bilancio e gli impegni di spesa assunti prima e di più delle obbligazioni

effettivamente soddisfatte. Ciò incide sia nell'utilizzo delle previsioni di bilancio, sia sul plafond di cassa, sia a livello di tesoreria, con tutti i correlati vincoli derivanti dal patto di stabilità, in termini di competenza e di cassa.

Per tutto quanto sopra, si raccomanda ai Dipartimenti regionali titolari della spesa di esercitare la facoltà di emettere ordini di accreditamento con la massima parsimonia, valutandone caso per caso l'effettiva necessità in alternativa all'emissione di mandati diretti.

Inoltre gli ordini di accreditamento dovranno essere emessi entro i limiti dell'importo della spesa che si ritiene, ragionevolmente e prudenzialmente, di potere effettuare entro l'esercizio in corso.

Infine si ricorda che le ultime modifiche apportate ai commi da 8 a 11 del citato art. 13 della L.R. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni hanno anche riformato in maniera sostanziale gli adempimenti dei funzionari delegati in tema di rendicontazione e hanno definito nuove procedure di controllo dei rendiconti.

Infatti è stato introdotto l'obbligo per i funzionari delegati di presentare, in luogo del rendiconto, una certificazione attestante l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore, dichiarando contestualmente che la documentazione relativa è in loro possesso; inoltre è stato attribuito all'Assessore regionale all'Economia, il potere di programmare con decreto motivato, il controllo a campione da parte delle Ragionerie centrali sui rendiconti concernenti determinati capitoli di bilancio o programmi di spesa, indicandone i criteri.

Quindi il controllo di regolarità amministrativo - contabile, volto a garantire la legittimità, la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, che si svolge ordinariamente in via preventiva rispetto al momento in cui l'atto di spesa spiega i suoi effetti, per gli ordini di accreditamento viene invece svolto solo successivamente ed eventualmente.

Nel raccomandare la scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni, ad ogni buon fine si richiamano le circolari emesse in precedenza sull'argomento da questa Amministrazione, precisando che esse restano in vigore in tutte le parti non in contrasto con le direttive della presente.

- Circolare n. 1232 del 27.03.1992 dell'Assessore regionale al Bilancio e Finanze concernente: "Adempimenti in applicazione all'art. 11 della L.R. 27/02/1992, n. 2";

- Circolare n. 8 del 05.07.2002 dell'Assessore regionale al Bilancio e Finanze concernente: "L.R. 26 marzo 2002, n. 2, art. 80: adempimenti funzionari delegati";
- Circolare n. 10 del 21.03.2003 del Dirigente Generale della Regione concernente: "Art. 80 L.R. 26 marzo 2002 n. 2 e circolare dell'Assessore al Bilancio e Finanze n. 8 del 05.07.2002";
- Circolare n. 11 del 14.06.2006 del Ragioniere Generale della Regione concernente: "Vigilanza spesa delegata".


Le Ragionerie centrali assicureranno il rispetto della normativa restituendo non registrati i titoli di spesa non conformi alle relative disposizioni di legge e al contempo garantiranno la propria competente collaborazione e consulenza ai Dipartimenti regionali.

Si invitano, infine, i Dipartimenti regionali e gli Uffici equiparati a dare la massima diffusione alla presente circolare.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e inserita nel sito internet della Regione Siciliana ([www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it)), nella homepage del Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale, nella sezione dedicata alle circolari.


IL RAGIONIERE GENERALE

(Mariano Pisciatto)


Il Dirigente del Servizio Vigilanza

(Luciano Calandra)



Il Dirigente del Servizio Tesoro

(Gaetano Chiaro)



L'Istruttore Direttivo

(Emilia Gennaro)

